

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2326)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1962 (V. Stampato n. 3553)

d'iniziativa dei deputati SERVELLO, CALABRO', ALMIRANTE, DE MARZIO Ernesto e GRILLI Antonio

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 dicembre 1962*

Ricostruzione di carriera agli ufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco — laureati o diplomati — che abbiano maturata una ininterrotta anzianità di servizio, comprensiva di almeno un anno di guerra

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli ex ufficiali volontari nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, inquadrati, per effetto dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1958, n. 251, nei ruoli della carriera direttiva dei servizi antincendi, in servizio continuativo ininterrotto da almeno un anno prima della cessazione dello stato di guerra — considerato questo fino a sei mesi dopo la cessazione — possono essere promossi per merito comparativo in soprannumero alla qualifica di ispettore superiore, dopo un anno di effettiva permanenza nella qualifica inferiore.

Art. 2.

Gli ex ufficiali volontari nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco inquadrati nel ruolo ad esaurimento della carriera di concetto dei servizi antincendi, prima dell'en-

trata in vigore della legge 15 marzo 1958, n. 251, anche se già collocati a riposo, e trattenuti in servizio continuativo temporaneo, qualora prestino servizio continuativo nel Corpo dei vigili del fuoco, da almeno un anno prima della cessazione dello stato di guerra — considerato questo fino a sei mesi dopo la cessazione — possono essere promossi per merito comparativo ed in soprannumero alla qualifica di primo coadiutore a decorrere dal 1° luglio 1960.

Art. 3.

I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione dei due precedenti articoli sono assorbiti, a decorrere dal terzo anno di applicazione della presente legge, con la cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età o con la promozione al grado superiore, di coloro che li occupano.

In corrispondenza dei soprannumeri, di cui al comma precedente, sono lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli.